



CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0004891 - 08/10/2013 - USCITA  
Allegati : 0



FM/COO: me

Roma, 08 OTT. 2013

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**  
**commercialisti e degli esperti contabili**  
**di BOLZANO**  
**Via Lancia, 8/A**  
**39100 BOLZANO (BZ)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 272/2013\_obbligo assicurativo \_ consulenti studio professionale*

Con riferimento al quesito formulato lo scorso 1° ottobre 2013 con il quale si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo assicurativo in capo ai professionisti che prestano la loro attività come collaboratori (non dipendenti) esclusivamente nei confronti di altri studi commerciali, si osserva quanto segue.

In esecuzione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 5, lettera e) del DL 13 agosto 2011, n. 138, l'art. 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, a decorrere dal 15 agosto 2013, ha disposto l'obbligo assicurativo a carico dei professionisti. In particolare, la norma prevede che *"il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva"*.

Dal tenore letterale dell'articolo si evince che l'obbligo assicurativo è strettamente legato all'esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, e non alla sola iscrizione nell'albo professionale. Va evidenziato che sempre a tutela del cliente, la norma impone al professionista l'obbligo di comunicare al cliente gli estremi della polizza al momento dell'assunzione dell'incarico.

Dal quesito posto alla nostra attenzione emerge che gli incarichi professionali non sono assunti direttamente dal professionista collaboratore dello studio professionale, bensì dal titolare dello studio, che sembra essere l'unico soggetto ad instaurare un rapporto con la clientela. La Relazione ministeriale<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Nella relazione ministeriale al regolamento si legge *"che il rischio da coprire con l'assicurazione obbligatoria prevista dalla norma primaria di delegificazione è quello relativo ai danni derivanti al "cliente", con ciò facendo riferimento alla instaurazione di un rapporto di clientela, nel senso tradizionale della prestazione di un servizio professionale diretto al cliente che lo commette. Ne deriva la necessità di non introdurre alcuna eccezione all'obbligo assicurativo previsto dalla norma primaria, lasciando all'interprete di valutare quando vi sia o no un rapporto di clientela, tale da imporre l'obbligo di assicurazione. Più in generale, la specificazione dell'oggetto dell'assicurazione, riferito alla copertura per i danni derivanti al cliente, consente di escludere, con riferimento alle diverse modalità di*

ha chiarito che l'obbligo assicurativo sussiste solo qualora il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e che il cliente deve essere inteso come destinatario finale del servizio professionale. La relazione ha altresì precisato

1. che i dipendenti dello studio non sono tenuti alla stipula dell'assicurazione, in quanto non assumono alcun rapporto con la clientela,
2. che è lasciata all'interprete l'individuazione degli altri casi in cui non sussiste l'obbligo della stipula dell'assicurazione in quanto il professionista non assume rapporti diretti con la clientela.

Anche se l'art. 5 del DPR 137/2012, a differenza dell'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), non prevede espressamente che il professionista debba estendere la polizza anche per la copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività professionale svolta in nome e per conto del titolare dello studio, anche alla luce di quanto indicato nella relazione ministeriale, si ritiene che

- le polizze stipulate dal titolare dello studio debbano estendersi anche alla copertura dei danni causati dai collaboratori, dipendenti e praticanti;
- il professionista che non svolga l'attività professionale in nome e per conto proprio non sia tenuto alla stipula della polizza assicurativa. È evidente che qualora il professionista dipendente dello studio prenda l'attività professionale in proprio e quindi assuma direttamente incarichi con la clientela sarà, invece, tenuto alla stipula della polizza assicurativa).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

